



PROCEDIMENTO N. A489

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90**

Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori – Nuovo IMAIE

23 dicembre 2016

PROCEDIMENTO N. A489
PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA NUOVO IMAIE

NUMERO DEL PROCEDIMENTO

A489 – NUOVO IMAIE-Condotte anticoncorrenziali.

PARTI DEL PROCEDIMENTO

Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori ("Nuovo IMAIE" o "Istituto").

Artisti 7607 Società Cooperativa ("Artisti 7607") e Itsright S.r.l. ("Itsright"), in qualità di segnalanti.

FATTISPECIE CONTESTATA

Con provvedimento n. 25963 del 13 aprile 2016 ("Provvedimento"), notificato a Nuovo IMAIE il 19 aprile u.s., codesta Onorevole Autorità garante della concorrenza e del mercato ("Autorità") ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 289/90, volta a verificare una presunta violazione dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Secondo l'Autorità, Nuovo IMAIE, quale successore legale dell'Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori oggi in liquidazione ("IMAIE I.L." o "vecchio IMAIE"), avrebbe posto in essere una serie di condotte anticoncorrenziali al fine di ostacolare l'ingresso di nuovi operatori nel settore dell'amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

In particolare, tali condotte riguarderebbero:

"(a) a partire dalla liberalizzazione, l'attuazione di un'ampia e varia strategia di discriminazione finalizzata a mantenere o riconquistare gli AIE dei soggetti nuovi entranti in entrambi i settori della musica e del video, facendo leva, tra l'altro, sulla possibilità di distribuire prioritariamente ai propri associati compensi e fondi del vecchio Imaie posto in liquidazione;

(b) il rifiuto, formalizzato nel 2015, di concedere l'accesso all'archivio generale delle opere e dei titolari dei diritti connessi al diritto d'autore del vecchio Imaie (di seguito anche "banca dati Imaie") ai propri concorrenti, ostacolandone così l'operatività nella fase di ingresso sul mercato;

(c) nel periodo intercorrente tra l'emanazione del D.L. n. 1/2012 e l'adozione della normativa secondaria di attuazione della liberalizzazione, la sottoscrizione di accordi reciproci con società estere di gestione collettiva a carattere pluriennale per la raccolta di compensi a favore dell'intero settore e di accordi con importanti utilizzatori italiani delle opere audiovisive (ad esempio Sky e Fox), con l'effetto di privare i concorrenti della possibilità di stipulare analoghi contratti al momento del loro effettivo ingresso sui mercati rilevanti"¹.

MERCATI INTERESSATI

I mercati interessati dal presente procedimento, secondo le prime valutazioni dell'Autorità, sono:

- a. *"il mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore audiovisivo;*

¹ Cfr. par. 15 del Provvedimento.

- b. *il mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore musicale;*
- c. *il mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore audiovisivo svolti per conto di altre collecting;*
- d. *il mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE del settore musicale svolti per conto di altre collecting*².

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

Come Nuovo IMAIE ha già avuto modo di rappresentare agli Uffici (durante l'audizione del 15 giugno 2016³, con la memoria depositata in data 27 giugno 2016⁴ e con i documenti depositati in data 7 luglio 2016⁵), i rilievi mossi dalle imprese segnalanti sono da ritenersi del tutto infondati e frutto, spesso, dell'innegabile confusione normativa che permea l'intero settore.

Cionondimeno, pur nella convinzione della piena liceità della propria condotta, Nuovo IMAIE presenta i seguenti impegni, atti a fugare qualsivoglia preoccupazione espressa da codesta Onorevole Autorità nel contesto del Provvedimento.

A. DISCRIMINAZIONI A FINI DI ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI E MANTENIMENTO DEGLI AIE ISCRITTI – PUNTI DA 44 A 46 DEL PROVVEDIMENTO

Per quanto riguarda le condotte asseritamente discriminatorie, l'Istituto ha fornito ogni chiarimento opportuno e ritiene, pertanto, che sia venuto meno qualsiasi possibile dubbio in merito alla liceità dei propri comportamenti.

In particolare, si è ampiamente dimostrato che:

- i) Nuovo IMAIE non ha mai sfruttato strumentalmente la posizione di successore legale del vecchio istituto *"facendo leva, tra l'altro, sulla possibilità di distribuire prioritariamente ai propri associati compensi e fondi del vecchio Imaie posto in liquidazione"* (par. 15 (a) del Provvedimento)⁶;
- ii) per i compensi maturati dopo il 14 luglio 2009 (fino all'accredimento dei concorrenti), Nuovo IMAIE:
 - non ha sfruttato le richieste di liquidazione per sollecitare l'iscrizione degli AIE, ed anzi ha chiarito, in più occasioni, che i compensi erano dovuti indipendentemente dall'iscrizione o dal conferimento di un mandato;
 - non ha mai discriminato gli AIE iscritti ad altre *collecting*:
 - con riferimento alle somme assegnate ed ai tempi di pagamento, ed ha, infatti, sempre erogato a tutti il 100% dei compensi loro spettanti con le stesse modalità e tempistiche;
 - con riferimento agli esiti delle domande di revisione degli importi liquidati (ed infatti la percentuale di accoglimento delle domande di revisione è assolutamente analoga, nel caso di iscritti/mandanti di Nuovo IMAIE e di altri AIE);

² Cfr. par. 32 del Provvedimento.

³ Cfr. il verbale sottoscritto in data 27 giugno 2016.

⁴ Prot. n. 0044462.

⁵ Prot. n. 0046804.

⁶ Ci si riferisce ai compensi per competenza fino al 14 luglio 2009, la cui gestione è rimasta ad IMAIE I.L.

- con riferimento all'accesso ai fondi ex art. 7 della legge 93/92, come testimoniato (*inter alia*) dal fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi⁷, i progetti ammessi ai benefici vedono la presenza anche di artisti non iscritti all'Istituto (e, in alcuni casi⁸, solo di artisti non iscritti al Nuovo IMAIE).
- iii) le iniziative realizzate da NUOVOIMAIE al fine di incentivare l'utilizzo del *tax credit* esterno non sono finanziate con risorse di tutti gli AIE, ma con i compensi che verranno intermediati unicamente per conto dei propri mandanti.

Fermo restando quanto sopra, in un'ottica di proattiva collaborazione, Nuovo IMAIE presenta gli impegni indicati di seguito.

Impegno n. 1

1.1. Nuovo IMAIE si impegna a:

- non pubblicizzare in alcun modo (a mezzo di comunicati stampa, comunicazioni agli artisti, o altri mezzi di promozione) l'attività che l'Istituto potrà essere tenuto a svolgere in base al contratto sottoscritto con IMAIE I.L. in data 3 giugno 2014;
- non utilizzare in alcun modo le informazioni di cui potrà venire a conoscenza in virtù di tale contratto per finalità estranee al contratto medesimo.

1.2. Nuovo IMAIE si impegna a richiedere a IMAIE I.L. il consenso alla pubblicazione, sul sito Internet del Nuovo IMAIE, del testo integrale del contratto sottoscritto in data 3 giugno 2014. Qualora IMAIE I.L. presti tale consenso, Nuovo IMAIE pubblicherà sul suo sito il testo in questione. Nell'ipotesi in cui IMAIE I.L. rifiuti di prestare il consenso richiesto, Nuovo IMAIE renderà noti sul suo sito l'oggetto e la durata del contratto del 3 giugno 2014.

1.3. Nuovo IMAIE si impegna a:

- non richiedere ad IMAIE I.L. integrazioni, modifiche o proroghe del contratto sottoscritto in data 3 giugno 2014;
- non accettare richieste di integrazione, modifica o proroga di tale contratto.

1.4. Qualora, in virtù del contratto del 3 giugno 2014, Nuovo IMAIE sia a conoscenza di informazioni in merito ai compensi spettanti ad AIE che, in base alle informazioni in suo possesso, risultino essere mandanti di altre *collecting*, si impegna a trasmettere tali informazioni alle *collecting* in questione, nella misura in cui ciò risulti compatibile con le norme che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa e con la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, Nuovo IMAIE si impegna a richiedere al Garante per la protezione dei dati personali quali metodologie debbano essere seguite per dare esecuzione al presente impegno.

Impegno n. 2

Nuovo IMAIE si impegna a non richiedere l'esclusiva nel contesto di accordi di sponsorizzazione, partnership o similari, aventi ad oggetto manifestazioni musicali o cinematografiche.

Impegno n. 3

3.1. Nuovo IMAIE si impegna a mantenere in vigore la prassi già in uso di rendere noto, per iscritto, anteriormente all'iscrizione o al conferimento del mandato da parte di un AIE, che:

⁷ Si tratta di 355 progetti su un totale di 493 istanze accolte.

⁸ 36 progetti.

- l'Istituto trattiene una percentuale dei diritti raccolti per coprire tutti i suoi costi di gestione (c.d. "aggio");
- tale percentuale viene quantificata annualmente in sede di formulazione del bilancio (attualmente l'aggio del Nuovo IMAIE è del 15%).

Si impegna, inoltre, ad inserire tali informazioni nei moduli di iscrizione e di mandato.

3.2. Nuovo IMAIE si impegna a comunicare a tutti gli AIE suoi mandanti (attuali e futuri) l'aggio applicato, di volta in volta, da Nuovo IMAIE nel contesto delle comunicazioni relative alla ripartizione dei compensi che Nuovo IMAIE invia periodicamente (attualmente, su base trimestrale).

3.3. Con riferimento all'incasso dei compensi attraverso società di gestione collettiva estera, Nuovo IMAIE si impegna ad indicare, nei moduli di mandato estero, che:

- Nuovo IMAIE non applica alcun aggio;
- un importo a titolo di aggio viene trattenuto, alla fonte, dalla società di gestione collettiva estera.

Si impegna, inoltre, ad inserire tali informazioni nelle comunicazioni relative alla ripartizione dei compensi che Nuovo IMAIE invia periodicamente (attualmente, su base trimestrale) ai suoi mandanti, precisando (ove nota) la misura dell'aggio applicato dalle *collecting* estere con cui sia in corso un contratto (bilaterale o unilaterale).

B. RIFIUTO DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO GENERALE DELLE OPERE E DEGLI ARTISTI DI IMAIE – PUNTI DA 47 A 49 DEL PROVVEDIMENTO

In merito all'asserito rifiuto di concedere ai propri concorrenti l'accesso "all'archivio generale delle opere e dei titolari dei diritti connessi al diritto d'autore del vecchio Imaie (di seguito anche "banca dati Imaie")"⁹, Nuovo IMAIE ha già avuto modo di rappresentare agli Uffici che:

- nel gennaio 2011, i Commissari Liquidatori di IMAIE I.L. hanno perfezionato con Nuovo IMAIE un complessivo accordo che prevedeva, tra l'altro, anche la concessione in comodato della banca dati, di cui è titolare IMAIE I.L. (Allegato 2.12 al verbale di audizione di Artisti 7607 del 16 febbraio 2016);
- il contratto non era a titolo esclusivo e Nuovo IMAIE ha ricevuto unicamente una "copia dei database e gli archivi" (cfr. art. 1.2 del contratto di comodato);
- il contratto prevedeva espressamente il divieto per Nuovo IMAIE di "concedere a terzi il godimento" dei beni "neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso" (art. 4) ed il "divieto di cessione di contratto" (art. 10);
- quindi Nuovo IMAIE non avrebbe comunque potuto fornire ad Artisti 7607 (o a chiunque altro) copia del database; solo il vecchio IMAIE avrebbe potuto farlo;
- nell'estate del 2012, il Nuovo IMAIE ha restituito al vecchio IMAIE il database aggiornato a quella data e con le migliorie ad esso apportate dallo stesso Nuovo IMAIE;
- successivamente, il nuovo IMAIE ha sviluppato e realizzato una propria banca dati;
- all'Istituto scrivente non può, pertanto, essere imputato alcun rifiuto di un "input indispensabile", quale viene definita dall'Autorità la banca dati del vecchio IMAIE (cfr. par. 48 del Provvedimento).

Fermo restando quanto sopra, in un'ottica di proattiva collaborazione, Nuovo IMAIE presenta l'impegno indicato di seguito.

⁹ Cfr. par. 15(b) del Provvedimento.

Impegno n. 4

4.1. Nuovo IMAIE invierà a tutte le imprese che svolgono, in via esclusiva o prevalente, l'attività di intermediazione dei diritti spettanti agli AIE e che risultano (o risulteranno in futuro) iscritte nel registro pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, di cui all'art. 3, comma 2, del DPCM 19 dicembre 2012 (di seguito, "*Intermediari Abilitati*"), una comunicazione con cui si dichiarerà disponibile a sottoscrivere un contratto di licenza avente ad oggetto l'accesso alla banca dati costituita da Nuovo IMAIE, di cui l'Istituto è l'unico proprietario e titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica (di seguito, "Banca Dati NI"), contenente i dati relativi alle opere musicali/audiovisive diffuse dagli utilizzatori fino all'11 marzo 2014 (ovvero, fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del DPCM relativo ai requisiti minimi); tali dati saranno quelli presenti nella Banca Dati NI alla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori e non beneficeranno di eventuali ulteriori aggiornamenti.

4.2. Il contratto di licenza di cui al punto 4.1.:

- i. avrà ad oggetto i dati relativi al c.d. "repertorio" audiovisivo e/o musicale (a seconda del settore in cui opera l'Intermediario Abilitato): titolo dell'opera musicale/audiovisiva, codice identificativo, interpreti primari e comprimari, anno di pubblicazione; i dati saranno epurati di tutti gli elementi il cui utilizzo sarebbe soggetto alla concessione di specifica autorizzazione del titolare, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- ii. permetterà la piena consultazione ed utilizzo (con tutte le disposizioni di ricerca) della Banca Dati NI, lo scaricamento dei dati (*download*), il loro adattamento/modifica, nonché il caricamento di dati nuovi o diversi (*upload*), al fine esclusivo di porre in essere tutte le attività di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE (ivi compresa l'attività di calcolo del compenso dovuto agli AIE rappresentati, sia nei rapporti con gli utilizzatori, sia nei rapporti con il singolo AIE);
- iii. non prevedrà alcun corrispettivo;
- iv. prevedrà il divieto di sub-licenza;
- v. avrà durata illimitata.

4.3. In aggiunta a quanto sopra, nel contesto della comunicazione inviata a tutti gli Intermediari Abilitati, Nuovo IMAIE si dichiarerà disponibile a sottoscrivere un ulteriore contratto di licenza avente ad oggetto l'accesso alla Banca Dati NI contenente i dati relativi a tutte le opere presenti nella stessa Banca Dati NI (compresi quelli relativi alle opere musicali/audiovisive diffuse dagli utilizzatori successivamente all'11 marzo 2014), come di volta in volta aggiornati da Nuovo IMAIE, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (*fair, reasonable and non-discriminatory*).

4.4. Il contratto di licenza di cui al punto 4.3.:

- avrà una durata massima di 3 anni;
- avrà ad oggetto i dati relativi al c.d. "repertorio" audiovisivo e/o musicale (a seconda del settore in cui opera l'Intermediario Abilitato): titolo dell'opera musicale/audiovisiva, codice identificativo, interpreti primari e comprimari, anno di pubblicazione; i dati saranno epurati di tutti gli elementi il cui utilizzo sarebbe soggetto alla concessione di specifica autorizzazione del titolare, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- consentirà la piena consultazione ed utilizzo (con tutte le disposizioni di ricerca) della Banca Dati NI al fine esclusivo di porre in essere tutte le attività di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli AIE (ivi compresa l'attività di calcolo del compenso dovuto agli AIE rappresentati, sia nei rapporti con gli utilizzatori, sia nei rapporti con il singolo AIE);

- non permetterà lo scaricamento dei dati (*download*) e/o il caricamento di dati nuovi o diversi (*upload*).
- prevedrà un corrispettivo calcolato in misura percentuale rapportata all'ammontare dei diritti degli AIE amministrati da ciascun soggetto intermediario, certificati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, pari al 4,5% per ciascun anno;
- prevedrà il divieto di sub-licenza.

4.5. In entrambi i casi (di cui ai punti 4.1. e 4.3.):

- sarà previsto il diritto del solo licenziatario (e non del Nuovo IMAIE) di recedere dal contratto, dando preavviso 2 mesi prima della scadenza di ciascun anno contrattuale;
- il contratto conterrà clausole che prevedranno tutte le necessarie garanzie a tutela del mantenimento in capo a Nuovo IMAIE dei diritti esclusivi sulla Banca Dati NI di cui all'art. 64-*quinquies* della legge n. 633/1941;
- l'accesso alla Banca Dati NI verrà consentito tempestivamente agli Intermediari Abilitati che sottoscriveranno il relativo contratto di licenza;
- Nuovo IMAIE si impegna a richiedere al Garante per la protezione dei dati personali quali metodologie debbano essere seguite per trasferire al licenziatario i dati contenuti nella Banca Dati NI relativi alla c.d. "anagrafica" degli AIE del settore audiovisivo e/o musicale (a seconda del settore in cui opera l'Intermediario Abilitato) – ovvero, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, ecc., così come riportati nella Banca Dati NI – senza dover ottenere il consenso di ciascun AIE. Qualora il Garante ometta di rispondere entro il termine di 3 mesi dall'invio della relativa richiesta, Nuovo IMAIE si impegna a richiedere a tutti gli AIE, di cui esista, nella Banca Dati NI, un indirizzo (fisico o email), di prestare il consenso di cui si tratta.

Impegno n. 5

5.1. Nuovo IMAIE si impegna a promuovere presso gli organi competenti l'istituzione di un tavolo tecnico, con l'obiettivo di addivenire al trasferimento del residuo attivo (di cui all'art. 7 del Decreto Legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2010, n. 100) in capo a tutti gli Intermediari Abilitati, *pro quota*, sulla base della rappresentatività di ciascuno di essi.

5.2. In ogni caso, qualora venisse trasferita a Nuovo IMAIE la banca dati di titolarità di IMAIE I.L., nel contesto del trasferimento del residuo attivo di cui all'art. 7 del Decreto Legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2010, n. 100, Nuovo IMAIE si impegna, ora per allora, a fornire a tutti gli Intermediari Abilitati copia informatica completa di tale banca dati, inviando loro idonea comunicazione in tal senso.

5.3. Nell'ipotesi di cui al punto 5.2., Nuovo IMAIE si impegna, altresì, a fornire copia informatica completa della banca dati Imaie, a tutti gli Intermediari Abilitati che riceveranno l'abilitazione successivamente al trasferimento all'Istituto della banca dati attualmente di proprietà di IMAIE I.L..

C. CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA SOTTOSCRIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI: CONTRATTI CON LE COLLECTING ESTERE – PUNTI DA 50 A 52 DEL PROVVEDIMENTO

Si legge nel Provvedimento (par. 50-51) che, "*nelle more dell'accreditamento degli altri operatori*", Nuovo IMAIE avrebbe sottoscritto numerosi accordi con *collecting estere*, molti dei quali a carattere "bilaterale" (cioè con reciproca rappresentanza dei mandanti delle due *collecting* nei rispettivi paesi). Questo comporterebbe un vantaggio per il Nuovo IMAIE poiché i nuovi entranti troverebbero preclusa la possibilità di perfezionare analoghi accordi, potendo unicamente sottoscrivere accordi "unilaterali"; tali ultimi contratti, secondo quanto riportato nel Provvedimento, sarebbero "più onerosi" poiché comporterebbero il pagamento di una commissione alla *collecting estera* per il servizio di raccolta, al

contrario di quelli di reciproca rappresentanza, che, invece, "usualmente non comportano pagamenti, salvo che non vi siano sostanziali differenze nel numero di artisti per conto dei quali si curano gli interessi nel rispettivo territorio" (par. 51 del Provvedimento).

Al riguardo, Nuovo IMAIE ha già avuto modo di precisare che:

- in passato, i rapporti di rappresentanza estera si basavano su due diverse tipologie contrattuali, il "contratto di tipo A" e il "contratto di tipo B";
- Il contratto di tipo B prevedeva una sorta di "compensazione" tra le somme spettanti alle due *collecting*;
- oggi, i contratti di rappresentanza estera sono disciplinati in base ad un protocollo negoziale elaborato in sede SCAPR (l'organizzazione mondiale cui aderiscono tutti gli intermediari di diritti connessi di tutto il mondo) che esclude l'adozione del contratto di tipo B;
- ed infatti, il Nuovo IMAIE (che è membro dello SCAPR) non ha mai sottoscritto contratti di questo tipo;
- il contratto bilaterale di tipo A – l'unico sottoscritto da Nuovo IMAIE – non è meno oneroso di quello unilaterale: in entrambi i casi, la *collecting* estera applica un aggio per il servizio che svolge in favore degli AIE dell'altro Paese¹⁰;
- nel periodo che va dalla pubblicazione del decreto legge a quella del DPCM sui requisiti minimi (ovvero, tra il 24 gennaio 2012 e l'11 marzo 2013) Nuovo IMAIE ha sottoscritto solo 6 contratti: Francia (musica e audiovisivo), Brasile (solo musica), Inghilterra (solo audiovisivo), Germania (musica e audiovisivo), Olanda (musica e audiovisivo) e Polonia (musica e audiovisivo); i restanti 22 contratti sono stati conclusi dopo la pubblicazione del DPCM sui requisiti minimi¹¹.

Fermo restando quanto sopra, in un'ottica di proattiva collaborazione, Nuovo IMAIE propone gli impegni di seguito indicati.

Impegno n. 6

Nuovo IMAIE si impegna ad inviare a tutte le *collecting* estere con cui sia in corso un contratto bilaterale di durata pluriennale sottoscritto nel periodo che va

- dal 24 gennaio 2012 (data di pubblicazione del decreto legge n. 1/2012) al 29 marzo 2013 (data di accreditamento del primo Intermediario Abilitato del settore musicale), nel caso di *collecting* operanti nel solo settore musicale
- o
- dal 24 gennaio 2012 (data di pubblicazione del decreto legge n. 1/2012) al 13 novembre 2013 (data di accreditamento del primo Intermediario Abilitato del settore video diverso da Nuovo IMAIE), nel caso di *collecting* estere operanti nel solo settore video o nel settore musicale e in quello video

una comunicazione con cui le si informi che, in deroga a quanto previsto dal relativo contratto, Nuovo IMAIE concede alla *collecting* estera il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, semplicemente comunicando al Nuovo IMAIE tale decisione con un preavviso di 30 giorni; resta ferma, in caso di recesso dal contratto bilaterale da parte della *collecting* estera, la possibilità per le parti di sottoscrivere un contratto unilaterale.

¹⁰ Il pagamento agli AIE mandanti italiani è poi effettuato da Nuovo IMAIE senza l'applicazione di alcun aggio, per evitare che l'artista si trovi a dover pagare due volte per il servizio di riscossione.

¹¹ Con riferimento al settore musicale, Nuovo IMAIE non ha sottoscritto nessun altro contratto prima dell'accREDITAMENTO del primo intermediario abilitato (Itsright). Con riferimento al settore video, solo i contratti con l'Ungheria e la Danimarca sono stati sottoscritti dopo la pubblicazione del DPCM sui requisiti minimi ma prima dell'accREDITAMENTO di Artisti 7607.

Impegno n. 7

Nuovo IMAIE si impegna ad inviare a tutte le *collecting* estere con cui sia in corso un contratto bilaterale di durata pluriennale una comunicazione con cui:

- le si informi che in Italia operano, oltre al Nuovo IMAIE, altri intermediari iscritti nel registro pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, di cui all'art. 3, comma 2, del DPCM 19 dicembre 2012;
- si comunichino i nominativi di tutti gli Intermediari Abilitati, precisando che gli stessi possono essere rinvenuti sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'indirizzo http://presidenza.governo.it/DIE/attivita/diritto_dautore/Elenco_imprese.pdf.

Impegno n. 8

8.1. Nuovo IMAIE si impegna a non sottoscrivere, in futuro, con *collecting* estere, contratti bilaterali di durata pluriennale o che prevedano il rinnovo automatico.

8.2. Nuovo IMAIE si impegna a sottoscrivere, in futuro, con *collecting* estere unicamente contratti di durata annuale che richiedano, per il loro rinnovo, una manifestazione, espressa in forma scritta, della volontà di entrambi i contraenti di rinnovare l'accordo alle medesime condizioni.

D. CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA SOTTOSCRIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI: CONTRATTI CON GLI UTILIZZATORI ITALIANI – PUNTI DA 53 A 56 DEL PROVVEDIMENTO

In merito alle asserite condotte escludenti nella sottoscrizione e attuazione degli accordi con gli utilizzatori, Nuovo IMAIE ha già avuto modo di rappresentare agli Uffici che:

- l'Istituto non ha ereditato alcun accordo sottoscritto dal vecchio istituto con gli utilizzatori;
- da quando ha iniziato ad operare, Nuovo IMAIE ha provveduto a sottoscrivere contratti con utilizzatori che, per il periodo per competenza fino al 31 ottobre 2013, hanno avuto ad oggetto i compensi relativi a tutti gli AIE (come previsto dall'art. 84 della legge n. 633/1941);
- con effetto dal 1 novembre 2013, Nuovo IMAIE ha perfezionato contratti in forza dei quali gli vengono corrisposti unicamente i compensi spettanti ai suoi mandanti e (solo in alcuni casi) una quota degli AIE apolidi commisurata alla propria rappresentatività (sulla scorta di quanto previsto dal DPCM del 17 gennaio 2014);
- l'unica eccezione è rappresentata dai contratti con Sky Italia S.r.l. ("Sky") e Fox International Channels Italy S.r.l. ("Fox"), in forza dei quali Nuovo IMAIE ha incassato somme relative a tutti gli AIE per un periodo di soli 8 mesi (fino al 30 giugno 2014);
- con riferimento a tali somme, Nuovo IMAIE:
 - ha accantonato tutti gli importi relativi ai compensi per tutti gli AIE (suoi mandanti, mandanti di altre *collecting* e apolidi) senza trattenere alcun aggio¹²;
 - non ha distribuito alcunché ai propri mandanti;
 - ha trasmesso ed illustrato compiutamente ad Artisti 7607 le modalità di calcolo utilizzate in tali contratti ed ha richiesto alla Cooperativa di determinare, in contraddittorio, applicando i criteri di ripartizione adottati dal DPCM 17 gennaio 2014, l'importo spettante ai rispettivi mandanti e quello riferibile agli artisti apolidi, con

¹² L'accantonamento è stato fatto per tutte le somme relative al periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014. Quindi, anche per compensi precedenti all'accreditamento di Artisti 7607.

conseguente ripartizione dei relativi importi al lordo dell'aggio (quindi, senza trattenere alcunché);

- i contratti sottoscritti da Nuovo IMAIE con i principali operatori televisivi (Rai, RTI e La 7) sono terminati con effetto, per competenza, al 31 ottobre 2013; con alcuni di essi, l'Istituto ha successivamente perfezionato, con effetto dal 1 novembre 2013, un contratto limitato ai soli mandanti di Nuovo IMAIE;
- per quanto concerne l'accordo in essere con **Aica e Federalberghi**, Nuovo IMAIE non ha agito nell'interesse di tutti gli aventi diritto, ma ha astrattamente determinato, in contraddittorio con le controparti, il complessivo compenso dovuto dai singoli alberghi a titolo di equo compenso unicamente al fine di calcolare quello di propria spettanza, senza con ciò pregiudicare il diritto dei nuovi entranti;
- con riferimento a tale accordo, la quota spettante al Nuovo IMAIE (calcolata conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del DPCM del 17 gennaio 2014) non è affatto sovrastimata, ma anzi, semmai, sottostimata.

Fermo restando quanto sopra, in un'ottica di proattiva collaborazione, Nuovo IMAIE propone gli impegni di seguito indicati.

Impegno n. 9

9.1. Con riferimento ai contratti con **Sky e Fox** relativi al periodo (per competenza) fino al 30 giugno 2014, Nuovo IMAIE si impegna ad inviare ad Artisti 7607 e a Diritti Artisti IPAA s.r.l. (di seguito, "IPAA") – le uniche due *collecting* autorizzate ad operare nel periodo coperto dai contratti in questione – una comunicazione con la quale offra la propria piena disponibilità a deferire ad un soggetto terzo indipendente, individuato di comune accordo da Artisti 7607, IPAA e Nuovo IMAIE (previa approvazione dell'Autorità) o, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente dell'Autorità:

- la determinazione delle somme spettanti agli AIE di ciascuna *collecting*, agli AIE apolidi ed agli AIE non individuati per il periodo 1 novembre 2013 – 30 giugno 2014;
- l'individuazione di forme di utilizzo delle somme spettanti agli AIE non individuati ed agli AIE apolidi (che non ne facciano richiesta nei termini previsti dalla legge) in favore dell'intera categoria.

9.2. Qualora non sia possibile procedere come indicato al punto 9.1. per il rifiuto o l'inerzia di uno o di entrambi i suddetti Intermediari Abilitati, Nuovo IMAIE si impegna a:

- i) richiedere ad IPAA di trasmettere – entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione – l'elenco dei propri mandanti che abbiano preso parte alle opere diffuse da Sky e Fox nel periodo che va dal 1 dicembre 2013 (data a partire dalla quale IPAA è autorizzata ad operare) al 30 giugno 2014;
- ii) ad identificare – sulla base dei dati trasmessi da IPAA (ai sensi del punto i) che precede) e da Artisti 7607 (in data 1 luglio 2016) – le somme spettanti ad AIE diversi dai mandanti di Nuovo IMAIE (ossia quelle spettanti agli AIE mandanti di Artisti 7607 e di IPAA, agli AIE apolidi ed agli AIE non individuati; di seguito, "Somme Vincolate");
- iii) ad identificare le Somme Vincolate, qualora IPAA non provveda a trasmettere l'elenco dei propri mandanti entro il termine di cui al punto i), sulla base delle informazioni a sua disposizione (oltre che, ovviamente, dei dati trasmessi da Artisti 7607 in data 1 luglio 2016);
- iv) a trasferire le Somme Vincolate in deposito fiduciario su un conto corrente dedicato intestato ad un notaio, contestualmente conferendo al notaio mandato affinché il medesimo provveda a trattenere le Somme Vincolate con l'incarico di:
 - o svincolare e rendere disponibili ad Artisti 7607 e ad IPAA, a fronte di una semplice richiesta da parte del singolo Intermediario Abilitato (e previa emissione di idonea

documentazione fiscale), gli importi spettanti ai rispettivi mandanti, di cui al punto ii) che precede;

- o svincolare e rendere disponibili ad Artisti 7607, ad IPAA ed al Nuovo IMAIE le somme spettanti agli AIE apolidi ed agli AIE non individuati, sulla base delle istruzioni contenute in un regolamento da adottarsi d'intesa tra Artisti 7607, IPAA ed il Nuovo IMAIE.

- v) Nuovo IMAIE si impegna ad inviare ad Artisti 7607 e ad IPAA una comunicazione con cui le informi di quanto previsto al punto 9.2.iv).

9.3. Nuovo IMAIE si impegna, in ogni caso, a non distribuire ai propri mandanti i compensi ad essi spettanti relativi al periodo 1 novembre 2013 – 30 giugno 2014, riferiti alle utilizzazioni di Sky e Fox:

- fino a che il soggetto terzo indipendente non autorizzi il pagamento delle somme agli altri Intermediari Abilitati, nel caso di cui al punto 9.1.;
- fino al momento del deposito delle Somme Vincolate sul conto corrente dedicato di cui al punto 9.2.iv), nel caso di cui al punto 9.2.

Impegno n. 10

10.1. Con riferimento al contratto in essere con Aica e Federalberghi, Nuovo IMAIE si impegna a recedere dal contratto alla prima data utile, fermo restando che le parti potranno concludere un nuovo contratto che preveda un criterio oggettivo per la determinazione delle somme spettanti all'Istituto.

Impegno n. 11

11.1. Con riferimento ai rapporti futuri con gli utilizzatori (ivi comprese le associazioni di categoria che sottoscrivano accordi quadro), Nuovo IMAIE si impegna a sottoscrivere contratti che prevedano la corresponsione, in favore dell'Istituto, unicamente delle somme spettanti agli AIE propri mandanti.

11.2. Nuovo IMAIE si impegna, inoltre, ad inviare a tutti gli Intermediari Abilitati ed agli utilizzatori con i quali abbia concluso un contratto nel periodo successivo al 24 gennaio 2012 una comunicazione con la quale offra la propria piena disponibilità a costituire un tavolo tecnico deputato all'individuazione:

- di possibili soluzioni ai problemi legati alla trasparenza dei mandati ed alla definizione di standard comuni in tema di reportistica;
- di forme di utilizzo delle somme spettanti agli AIE non individuati ed agli AIE apolidi (che non ne facciano richiesta nei termini previsti dalla legge) in favore dell'intera categoria.

11.3. La partecipazione al tavolo tecnico di cui al punto 11.2. sarà aperta a tutti gli Intermediari Abilitati (comprese tutte le *collecting* che dovessero divenire Intermediari Abilitati successivamente alla sua costituzione), a tutti gli utilizzatori e alle loro associazioni di categoria, nonché agli organi di governo ed alle autorità competenti.

Impegno n. 12

12.1. Per quanto concerne il servizio oggetto della procedura competitiva indetta dalla Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a. ("Rai")¹³, Nuovo IMAIE si impegna a proporre alla Rai, in luogo dell'esecuzione del contratto previsto dalla suddetta procedura competitiva, l'eventuale sottoscrizione - nel rispetto della normativa applicabile - di un contratto di licenza avente ad oggetto l'accesso, da parte della Rai, attraverso i propri uffici interni o attraverso un terzo da essa liberamente individuato,

¹³ Procedura in economia per l'affidamento di un servizio di metadattazione ed elaborazione dati per *collecting* interpreti ed esecutori – Gara n. 6338691.

alla Banca Dati NI (ad esclusione dei dati personali relativi agli AIE) a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (*fair, reasonable and non-discriminatory*) e con modalità tali da:

- i. consentire la piena consultazione ed utilizzo (con tutte le disposizioni di consultazione in modo automatico, attraverso chiavi di ricerca) dei dati contenuti nella Banca Dati NI, sia attraverso ricerche puntuali, sia attraverso ricerche di massa, al fine esclusivo di adempiere agli obblighi di legge, con divieto di sub-licenza;
- ii. permettere lo scaricamento (*download*) dei dati relativi agli AIE primari (ivi inclusi gli artisti doppiatori primari).

12.2. Il contratto di cui al punto 12.1.:

- avrà una durata massima di 5 anni;
- prevedrà un corrispettivo equo e ragionevole;
- prevedrà il diritto del solo licenziatario (e non del Nuovo IMAIE) di recedere dal contratto, dando preavviso 2 mesi prima della scadenza di ciascun anno contrattuale;
- conterrà clausole che prevedranno il mantenimento in capo a Nuovo IMAIE dei diritti esclusivi sulla Banca Dati NI di cui all'art. 64-quinquies della legge n. 633/1941.

E. Eventuale periodo di validità

Per quanto concerne l'Impegno n. 1:

- l'impegno di cui al punto 1.1. avrà efficacia dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori e resterà in vigore senza limiti di tempo;
- gli impegni di cui ai punti 1.2., 1.3. e 1.4. avranno efficacia dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori fino al momento in cui cesseranno definitivamente le attività oggetto del contratto del 3 giugno 2014; con riferimento all'impegno di cui al punto 1.4., Nuovo IMAIE invierà la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori.

L'Impegno n. 2 avrà validità per un periodo di 5 anni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori.

L'Impegno n. 3 avrà validità per un periodo di 5 anni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori.

Per quanto concerne l'Impegno n. 4:

- la comunicazione di cui ai punti 4.1. e 4.3. verrà inviata da Nuovo IMAIE entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori;
- l'impegno relativo al contratto di cui al punto 4.1. resterà in vigore per un periodo di 5 anni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori;
- i contratti che Nuovo IMAIE si impegna a sottoscrivere con gli Intermediari Abilitati che ne facciano richiesta entro un termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 4.3. avranno la durata indicata al punto 4.4. (3 anni);
- i contratti che Nuovo IMAIE si impegna a sottoscrivere con gli Intermediari Abilitati che ne facciano richiesta oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 4.3. termineranno, comunque, allo scadere del termine di 3 anni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori;
- la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, di cui al punto 4.5., verrà inviata da Nuovo IMAIE entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori.

Per quanto concerne l'Impegno n. 5:

- Nuovo IMAIE invierà idonea comunicazione agli organi competenti entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori;
- la comunicazione agli Intermediari Abilitati di cui al punto 5.2. verrà inviata da Nuovo IMAIE entro 15 giorni dal momento in cui l'Istituto dovesse divenire titolare della banca dati attualmente di titolarità di IMAIE I.L.;
- la copia informatica completa di tale banca dati verrà messa a disposizione dell'Intermediario Abilitato entro 10 giorni dalla data in cui Nuovo IMAIE riceverà la relativa richiesta dell'Intermediario Abilitato;
- l'impegno cesserà di avere efficacia nel momento in cui Nuovo IMAIE cessasse di essere titolare di detta banca dati.

Per quanto concerne gli Impegni n. 6 e 7, la comunicazione alle *collecting* estere in questione verrà inviata da Nuovo IMAIE entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori.

L'Impegno n. 8 avrà validità per un periodo di 5 anni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori.

Per quanto concerne l'Impegno n. 9:

- la comunicazione di cui al punto 9.1. verrà inviata entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori;
- la comunicazione ad IPAA di cui al punto 9.2. i) verrà inviata entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori;
- l'identificazione delle Somme Vincolate di cui al punto 9.2. ii) verrà effettuata da Nuovo IMAIE entro 30 giorni dallo scadere del termine di tre mesi di cui al punto 9.2.;
- il deposito delle Somme Vincolate sul conto corrente dedicato di cui al punto 9.2. iv) avverrà entro i successivi 30 giorni;
- la comunicazione ad Artisti 7607 e ad IPAA di cui al punto 9.2.v) verrà inviata entro 10 giorni dal deposito delle Somme Vincolate sul conto corrente dedicato di cui al punto 9.2. iv).

Per quanto concerne l'Impegno n. 10:

- il recesso dal contratto con Aica e Federalberghi di cui al punto 10.1. verrà esercitato alla prima data utile;
- l'impegno relativo al nuovo contratto avrà validità per un periodo di 5 anni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori.

L'Impegno n. 11:

- avrà validità per un periodo di 5 anni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori.

Per quanto riguarda l'Impegno n. 12:

- la proposta alla Rai di cui al punto 12.1. verrà inviata dal Nuovo IMAIE entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori;
- il relativo contratto avrà una durata massima di 5 anni dalla sua sottoscrizione.

F. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

È opinione di Nuovo IMAIE che gli impegni proposti siano tali da far venir meno i profili anticoncorrenziali evidenziati dall'Autorità nel Provvedimento.

Più specificamente:

- Gli Impegni nn. 1, 2 e 3 eliminano del tutto – ed anzi vanno ben oltre – le preoccupazioni concorrenziali espresse ai paragrafi 15(a) e 44-46 del Provvedimento, con riferimento all'asserita *"attuazione di un'ampia e varia strategia di discriminazione finalizzata a mantenere o riconquistare gli AIE dei soggetti nuovi entranti in entrambi i settori della musica e del video"*.
- Gli Impegni nn. 4 e 5 eliminano del tutto – ed anzi vanno ben oltre – le preoccupazioni concorrenziali evidenziate ai paragrafi 15(b) e 47-49 del Provvedimento, con riferimento all'asserito rifiuto di concedere ai propri concorrenti *"l'accesso all'archivio generale delle opere e dei titolari dei diritti connessi al diritto d'autore del vecchio Imaie"*. I concorrenti, infatti, verrebbero messi da subito in condizione di:
 - scaricare (in modalità *download*) la banca dati di titolarità del Nuovo IMAIE contenente i dati relativi alle opere diffuse fino all'11 marzo 2014, aggiornati fino alla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni obbligatori;
 - utilizzare l'intera banca dati di titolarità del Nuovo IMAIE (con tutte le disposizioni di ricerca);e, in aggiunta, potrebbero ricevere, appena possibile, copia informatica della banca dati di titolarità di IMAIE I.L., aggiornata a metà del 2012.
- Gli Impegni nn. 6, 7 e 8 rispondono alle preoccupazioni espresse ai paragrafi 15(c) e 50-52 del Provvedimento, dal momento che i contratti bilaterali di durata pluriennale sottoscritti *"nelle more dell'accreditamento degli altri operatori"* e quelli che verranno sottoscritti in futuro dal Nuovo IMAIE vengono resi immediatamente contendibili da parte degli altri Intermediari Abilitati;
- Gli Impegni da n. 9 a n. 12 eliminano le preoccupazioni espresse ai paragrafi 15(c) e 53-56, dal momento che:
 - con riferimento agli accordi con Sky e Fox,
 - viene consentito agli altri Intermediari Abilitati di ottenere in tempi rapidissimi le somme spettanti ai propri mandanti e di definire modalità condivise per l'attribuzione dei compensi relativi agli AIE apolidi ed agli AIE non individuati,
 - viene garantito che Nuovo IMAIE non abbia alcun vantaggio competitivo, non potendo la stessa distribuire i compensi ai propri mandanti anticipatamente rispetto ai propri concorrenti;
 - viene posto termine all'accordo con Aica e Federalberghi;
 - con riferimento ai rapporti futuri con gli utilizzatori, si promuove la costituzione di un tavolo tecnico, con l'obiettivo di risolvere i problemi di carattere tecnico che il mercato ha registrato negli ultimi anni;
 - con riferimento alla procedura competitiva indetta dalla Rai, si consente alla Rai di adempiere ai propri obblighi di legge e si favorisce, quindi, un'agevole e celere ripartizione, tra tutti gli Intermediari Abilitati, delle somme spettanti ai rispettivi mandanti.